



CITTÀ DI AVOLA
Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n.59 del 9/12/2021

L'anno 2021 in data 9 dicembre, alle ore 9:00, si riunisce con modalità telematiche, causa pandemia Covid-19, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Avola, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 28 dicembre 2020 e composto in atto dal Dott. Salvatore Licciardi e dal Dott. Filippo Lipari e del nuovo componente Dr. Orazio Mario Di Bartolo, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 17/06/2021, con sede logistica presso lo Studio del Dott. Salvatore Licciardi, Via P. D'Asaro n.3 in Palermo.

Sono presenti:

Dott. Salvatore Licciardi Presidente;
Dott. Filippo Lipari Componente;
Dott. Orazio Mario Di Bartolo Componente;

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 3/12/2021 avente ad oggetto "Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2021 per la determinazione della TARI ai sensi della Delibera ARERA n.443/2019";

IL COLLEGIO

Visto

- l'art. 239, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10/10/2012 n.174, al comma 1, lett.b), n.7, che prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamenti e/o loro variazioni e di applicazioni dei tributi locali;
- l'art. 42, comma 2 del D.lgs.267/2000 che disciplina le competenze del Consiglio in merito alla istituzione e ordinamento dei tributi;
- il Regolamento TARI approvato con Delibera Consiliare n.24 in data 6/08/2021;
- la proposta di deliberazione del 3/12/2021 relativa all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

PREMESSO

- che l'art.27, comma 8 della Legge 448/2001, modificato dalla Legge n.296/06 dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è fissato entro la data di approvazione del Bilancio di previsione dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di previsione fa riferimento;
- che il bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 26/10/2021;

- che il D.L.41/2021 ha disposto, per il solo anno 2021, che il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione rifiuti, sia fissato al 30/06/2021;
- che l'art.1, comma 527, della Legge 27/12/2017 n.205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed ed aggiornamenti del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento;
- che con la delibera n.443 del 31/10/2019 l'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di servizio di investimento di servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, comma 527, della Legge 205/2017, al fine di omogenizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- che il Consiglio Comunale deve approvare pertanto, entro il termine prefissato, la tariffe TARI 2021 in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- che la Società Consortile S.p.A. - S.R.R. A.T.O. di Siracusa, l'Ente territorialmente competente per le finalità di cui alla delibera n.443/2019 dell'ARERA per le valutazioni e validazioni del PEF grezzo dei Comuni Soci;
- che i comma n.639 e seguenti dell'art.1 della Legge 147/13 disciplinano la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta a tariffa per anno solare;
- che il suddetto art.1, fra altro prevede:
 - a) al comma 654 *“che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
 - b) al comma 683 *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;
- che l'Ente, nella commisurazione della tariffa, deve assicurare la copertura integrale delle componenti essenziali del costo di servizio di gestione dei rifiuti mediante la quota fissa delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità dei rifiuti conferiti e al servizio fornito, mediante la quota variabile.

- che il PEF dell'Ente, trasmesso in data 27/07/2021 con nota n.35676 e validato con determinazione n.115 del 30/07/2021 dalla Società Consortile S.p.A. - S.R.R. A.T.O. di Siracusa, prevede un importo complessivo di € 5.840.270,00, al lordo delle detrazioni, di tariffe di parte variabile € 3.382.270,00 e di parte fissa € 2.458.000,00;

RISCONTRATO CHE

- l'Ente deve determinare le tariffe TARI 2021 relative alle utenze domestiche e non domestiche tenendo conto dei criteri legati alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e dell'articolazione delle tariffe utenza non domestica in relazione alla potenzialità di produzione dei servizi;

- le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo modello tariffario previsto dalla delibera ARERA n.443/19, integrata dalla delibera ARERA n.238/2020, l'ammontare complessivo del costo di servizio di gestione dei rifiuti previsto per l'anno 2021 ammonta ad € 5.840.270,00 di cui € 3.382.270,00 pari alla componente variabile ed € 2.458.000,00 pari alla parte fissa, pertanto l'importo complessivo dei proventi della tassa deve ammontare ad € 5.840.270,00 pari al costo del servizio di gestione dei rifiuti regionale;

DARE ATTO

- che ai sensi dell'art.1, comma 169 della Legge 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata per la delibera del bilancio di previsione e, anche, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine già accennato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- che in mancanza di approvazione entro il termine previsto dell'approvazione del bilancio di previsione si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;

- che la delibera che approva le tariffe dei tributi deve essere inviata al Ministero delle Economie e Finanze ai sensi dell'art.13, comma 15 D.L.201/2011;

- che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti, nonché il Regolamento acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 31/01/2021, con invio al Dipartimento delle Finanze entro e non oltre il 31/12/2021;

TENUTO CONTO

- che le tariffe TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'art.1 della legge 147/13, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D.lgs. n.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

- che dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art.33-bis del D.L. 248/2007;

- che le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

- che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica dal Responsabile del servizio competente ed di Regolarità Contabile dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, a norma dell'art. 49 del D.L. 267/2000

Tutto ciò premesso

Visto il D.lgs. n.267/2000

Visto lo Statuto dell'Ente

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente

ESPRIME

per quanto di sua competenza PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera Consiliare avente ad oggetto “Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2021 per la determinazione della TARI ai sensi della Delibera ARERA n.443/2019”, una cui copia viene allegata al presente parere per costituirne parte sostanziale ed integrante;

La seduta viene chiusa alle ore 9.30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Salvatore Licciardi	– Presidente	<i>(Firmato digitalmente)</i>
Dott. Filippo Lipari	– Componente	<i>(Firmato digitalmente)</i>
Dott. Orazio Mario Di Bartolo	– Componente	<i>(Firmato digitalmente)</i>



DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA S.R.R.

n. 15 del 30/07/2021

Oggetto: Comune di AVOLA - Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2021 per la determinazione della TARI ai sensi della Delibera ARERA n.443/2019.

PREMESSO che:

- la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- il suddetto articolo 1, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro prevede:
 - al comma 654 che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
 - al comma 683 che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la SRR è ente territorialmente competente per le finalità di cui alla Deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA per la valutazione e validazione del "PEF grezzo" dei Comuni soci al fine di arrivare all'approvazione degli stessi nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;

PRECISATO che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (art. 6 della deliberazione 443/2019);

VISTA la nota prot. n.35676 del 22/07/2021 del Comune di Avola con la quale trasmette la documentazione per la validazione del Piano Economico Finanziario 2021 corredato dei seguenti elaborati:

- 1 APPENDICE 1 AL MTR (VERSIONE INTEGRATA CON LA DELIBERAZIONE ARERA 493/2020/RIF
- 2 APPENDICE 2 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF
- 3 APPENDICE 3 DICHIARAZIONE DI VERIDICITA'
- 4 RELAZIONE TECNICA

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123

email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me



DATO ATTO che gli atti trasmessi, predisposti dal Comune sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- a) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili di riferimento;

VISTI gli atti predisposti dal Comune di Avola:

- **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO** grezzo elaborato secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (ultima versione allegata alla Deliberazione 238/2020/R/rif) allegata al presente verbale sotto la lettera "A";

VISTI altresì gli atti istruttori predisposti dalla SRR:

- **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO** sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 al MTR allegata al presente verbale sotto la lettera "B";
- **RELAZIONE ISTRUTTORIA-PARERE**, predisposta dal Responsabile del procedimento, allegata al presente verbale sotto la lettera "C";

ATTESO che, per quanto concerne la validazione dei PEF TARI 2021, necessita evitare sovrapposizioni tra le funzioni di regolazione, con cui si tutelano alcuni interessi assunti, e quello di gestione, garantendo in capo ai soggetti deputati adeguati profili di terzietà rispetto alle attività prettamente gestionali;

CONSIDERATO che il Presidente della SRR riveste ampiamente la qualità di organo terzo essendo del tutto estraneo ai soggetti gestori del servizio rifiuti e non rivestendo - tra le altre cose - la carica di amministratore dell'Ente locale per cui necessita la presente determinazione;

VISTO il vigente Statuto societario e, in particolare, l'art. 19 in materia di poteri del Consiglio di Amministrazione e facoltà di delega;

ATTESA la propria competenza in forza della specifica delega di attribuzione conferita nel verbale del CdA n. 5 del 08/06/2021 relativamente alla validazione dei P.P.E.E.F.F. dei Comuni soci attraverso propria determinazione e alla successiva trasmissione all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) per il prosieguo di competenza;

DETERMINA

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che qui si intendono interamente trascritte

- 1) **DI VALIDARE** il Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI del Comune di AVOLA per l'anno 2021 ai sensi della Delibera ARERA n. 443/2019 unitamente ai seguenti allegati:
Allegato "A" PIANO ECONOMICO FINANZIARIO grezzo redatto dal Comune di Avola
Allegato "B" RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO redatta dal Responsabile del Procedimento
Allegato "C" RELAZIONE ISTRUTTORIA-PARERE redatta dal Responsabile del Procedimento
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI TRASMETTERE** all' ARERA la presente determinazione, unitamente agli allegati;
- 3) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Comune di Avola per tutti gli adempimenti di

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A

Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa

Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa

Tel. 0931 451123

email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA

competenza;

- 4) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il PRESIDENTE del CDA

(Sindaco di Siracusa)

Dott. Francesco Italia

Firmato digitalmente da: Francesco Italia
Organizzazione: COMUNE DI SIRACUSA/80001010893
Data: 30/07/2021 12:07:00

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112. 791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

OGGETTO: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI anno 2021 del Comune di **AVOLA**, in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, è stata istituita la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- il suddetto articolo 1, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro prevede:
 - a) al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
 - b) al comma 683 che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019 con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ai fini della determinazione delle entrate tariffarie e per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che per ciò che attiene all'Ente Territorialmente Competente, l'ARERA non ne fornisce una definizione precisa; tuttavia, tenuto conto che la Regione Siciliana con la L.R. 09/2010 ha istituito le Società di regolamentazione del Rifiuto (SRR) – Enti di governo d'ambito, si deve ritenere che in Sicilia, l'autorità di cui alla delibera in oggetto sia da identificare nelle SRR regolarmente costituite.";

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112. 791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

DATO ATTO che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (art. 6 della deliberazione 443/2019) e che tale verifica concerne, ai sensi dell'art. 19 del MTR, a verificare:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b. il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c. il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

VISTA a tal uopo che l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con propria nota prot. 10655 del 12.03.2020, ha individuato le S.R.R. territorialmente competenti, "...ad avere l'onere della validazione, provvedendo a trasmettere all'ARERA quanto previsto nelle varie delibere...";

DATO ATTO pertanto che la SRR ATO SIRACUSA PROVINCIA è Ente Territorialmente Competente (ETC), per le finalità di cui alla Deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, cui sono attribuite le seguenti competenze:

- a) la ricezione del "PEF grezzo " da parte del Comune;
- b) l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
- c) la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle " pertinenti determinazioni";

ATTESO che il Comune di Avola fa parte della S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA;

VISTA la nota prot. n.35676 del 22/07/2021 del Comune di Avola di trasmissione del piano economico finanziario e la relazione alla S.R.R per la validazione corredato dei seguenti allegati:

- 1 APPENDICE 1 AL MTR (VERSIONE INTEGRATA CON LA DELIBERAZIONE ARERA 493/2020/RIF
- 2 APPENDICE 2 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF
- 3 APPENDICE 3 DICHIARAZIONE DI VERIDICITA'
- 4 RELAZIONE TECNICA

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto del Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte nell'anno di riferimento 2021.

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili di riferimento;

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: € 120.000,00 - Versato € 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1 del 26/04/2021 con la quale si è affidato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del D.lgs. n. 50/ 2016, alla Società GOLEM NET S.r.l. Via Carnazza n. 89 Tremestieri Etneo (CT) il supporto specialistico al soggetto interno a questa SRR nella elaborazione e validazione del piano finanziario dei Comuni soci;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019, il responsabile del procedimento della SRR, dopo aver svolto adeguata istruttoria, sulla base della documentazione inviata ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF e successive modifiche ed integrazioni, con il supporto della Società all'uopo incaricata, ha verificato la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2, essendo stati adempiuti gli obblighi di trasmissione degli atti e delle informazioni inerenti alla predisposizione tariffaria per l'anno 2021 nelle forme e nelle modalità previste;

RILEVATO, in particolare, che:

- il piano economico è stato elaborato coerentemente con gli obiettivi definiti dall'Ente territorialmente competente;
- il costo del servizio complessivo riconosciuto è pari ad € 5.840.278,00 di cui € 3.382.270,00 pari alla componente variabile, € 2.458.008,00 pari alla componente fissa;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/ R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" (di seguito: deliberazione 102/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", (di seguito: deliberazione 158/ 2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/ 2020/ R/ RIF, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"(di seguito: deliberazione 238/ 2020/ R/ RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2020, 299/2020/R/RIF, recante " Differimento dei termini di cui alla deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF in materia di copertura dell'esposizione finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati a seguito dell'emergenza epidemiologica da

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112. 791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

COVID-19"; il documento per la consultazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 189/2020/R/RIF recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: documento per la consultazione 189/2020/R/RIF);

- la determina 27 marzo 2020, 02/DRIF/2020, recante "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari" (di seguito: determina -02/ DRIF/ 2020);
- il Comunicato dell'Autorità 6 luglio 2020, recante "Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2020";

Tutto ciò visto e considerato, si esprime

PARERE POSITIVO

per la validazione del PEF del Comune di **AVOLA** ai sensi della Delibera ARERA n. 443/2019.

Siracusa li 30/07/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Di Natale Rossana



SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

N°

Data



Città di Avola
(Provincia di Siracusa)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI); TARIFFE PER L'ANNO 2021.

Proposta esaminata dal _____ che si incarica di relazionare in Consiglio.

DATA _____ IL SINDACO/L'ASSESSORE _____

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/90 n. 142 e L.R. n. 48 dell'11/12/91, sulla proposta i sottoscritti esprimono il parere come segue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**

DATA 3-12-2021

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere _____

DATA _____

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'art. 55, comma 5, L. 142/90 e L.R. 48/91

ATTESTA

La copertura finanziaria dell'impegno di spesa della presente deliberazione come da prospetto allegato:

ESERCIZIO: _____ IMPEGNO N° _____ € _____

CAPITOLO: _____ OGGETTO: _____

DATA _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____

SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' si esprime parere _____ in esecuzione alla Determina del Sindaco n° 9 del 30.03.2001.-

DATA _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____

Chiesto Parere alla _____ Commissione consiliare con nota n° _____ del _____

Chiesto Parere al collegio dei Revisori dei Conti con nota n° _____ del _____

Parere espresso dalla commissione con verbale n° _____ del _____

Parere espresso dal collegio dei Revisori con nota n° _____ del _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
con delibera n. 238 del 23 giugno 2020, l'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo in particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;
- con delibera n. 493 del 24 novembre 2020, l'ARERA ha provveduto all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 06/08/2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di serietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *"Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

VISTO:

- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente con determinazione del presidente della S.R.R. n. 15 del 30/07/2021, allegato "A" al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n. 443/19, integrata dalla delibera Arera n. 238/2020, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2021 ammonta ad € 5.840.270,00 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 5.840.270,00, pari costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO:

- l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;
- le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2020, con le quali è stato affermato che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti"*;

PRESO ATTO:

- di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e s.m.i. in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

RITENUTO:

- di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e s.m.i. in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (A/L. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VERIFICATO:

- che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2020 e il totale delle entrate tariffarie del 2019 rispetta il limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato alla delibera ARERA n. 443/19, modificato dall'art. 2 della delibera Arera n. 238/2020 così calcolato (per il 2020):

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 31 gennaio 2021, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 31 dicembre;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 ;
3. di dare atto che:
 - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con determinazione del presidente della S.R.R. n. 15 del 30/07/2021;
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - ci si avvale della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato I, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato I, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Siracusa;
 - le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;
4. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
5. di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): TARIFFE PER L'ANNO 2021.

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/90 RECEPITA
CON L.R. 48/91 e integrata con la L.R. n.30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Avola, li 3-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



In ordine alla regolarità contabile si esprime parere _____

Avola, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142/90, recepita con L.R. 48/91, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Avola, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITÀ

In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge, ed in esecuzione all'art.45 comma 4 dello Statuto comunale, si esprime parere _____

Avola, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

TARIFFE ANNO 2021

Categoria		sottocategoria	tipo utenza	t_Fissa	t_Variabile
1	Usò domestico	1 Un componente	Domestico	1,723735	69,47461
1		2 Due componenti	Domestico	1,723735	169,801807
1		3 Tre componenti	Domestico	1,723735	185,238387
1		4 Quattro componenti	Domestico	1,723735	200,674967
1		5 Cinque componenti	Domestico	1,723735	293,294447
1		6 Sei o piu' componenti	Domestico	1,723735	308,731027
2	Usò non domestico	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	Non domestico	1,294922	6,757931
2		2 Cinematografi e teatri	Non domestico	0,330266	1,48706
2		3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	Non domestico	1,192003	5,904553
2		4 Campeggi, distributori carburanti	Non domestico	1,983405	9,900385
2		5 Stabilimenti balneari	Non domestico	1,578918	7,862311
2		6 Esposizioni, autosaloni	Non domestico	1,54374	7,62135
2		7 Alberghi con ristorante	Non domestico	1,578918	15,693331
2		8 Alberghi senza ristorante	Non domestico	2,88032	4,83336
2		9 Case di cura e riposo	Non domestico	2,897916	10,071056
2		10 Ospedali	Non domestico	3,794831	12,681396
2		11 Uffici, agenzie, studi professionali	Non domestico	1,99607	6,147038
2		12 Banche e istituti di credito	Non domestico	7,241812	18,102875
2		13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole	Non domestico	3,003428	6,958729
2		14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Non domestico	3,988282	8,063107
2		15 Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tapp	Non domestico	2,440655	8,063107
2		16 Banchi di mercato beni durevoli	Non domestico	6,468004	8,063107
2		17 Att. artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbi	Non domestico	1,438216	5,272046
2		18 Att. artigianali tipo botteghe: falegname, idraulic	Non domestico	1,438216	5,272046
2		19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Non domestico	3,671724	5,051173
2		20 Attività industriali con capannoni di produzione	Non domestico	6,468004	8,063107
2		21 Attività artigianali di produzione beni specifici	Non domestico	1,438216	5,272046
2		22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Non domestico	2,609256	13,760257
2		23 Mense, birrerie, hamburgerie	Non domestico	6,468004	8,063107
2		24 Bar, caffè, pasticceria	Non domestico	5,040812	10,213149
2		25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e for	Non domestico	6,468004	8,063107
2		26 Plurilicenze alimentari e/o miste	Non domestico	6,468004	8,063107
2		27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tagli	Non domestico	3,003428	6,958729
2		28 Ipermercati di generi misti	Non domestico	7,241812	18,102875
2		29 Banchi di mercato generi alimentari	Non domestico	3,003428	6,958729
2		30 Discoteche, night club	Non domestico	5,07865	25,331504